



Allegato n. 5 – Bozza di Contratto per affidamento

**“Prestazione di servizi di consulenza tecnico-commerciale nei settori
Moda (abbigliamento, gioielleria), Alta gamma e Design”**

- Tra Centro Estero per l’Internazionalizzazione S.c.p.a.
qui di seguito denominato “CEIPIEMONTE”
con sede legale in Corso Regio Parco 27, Torino (Italia), P.IVA n. 09489220013,
in persona del Direttore Generale Giuliano Lengo,
- e
- con sede legale in Via, (Italia), P. IVA
- in persona del Legale Rappresentante
- (qui di seguito denominato “Aggiudicatario” e, unitamente a CEIPIEMONTE, collettivamente
denominati “Parti”)

Art. 1. - Oggetto dell’incarico

- 1.1 CEIPIEMONTE, su incarico della Regione Piemonte e in sinergia con reti territoriali, nazionali e internazionali, promuove l’internazionalizzazione delle imprese nell’ambito del POR FESR 2014/2020 – Azione III, 3b.4.1., Asse III - Misura “Sostegno alla Internazionalizzazione delle Imprese del territorio attraverso Progetti Integrati di Filiera (PIF)”. L’attività prevede la realizzazione di Azioni di Sistema a favore della Regione e del territorio regionale e Azioni di Investimento con il coinvolgimento delle PMI.
- 1.2 Inoltre, sempre su incarico della Regione Piemonte, CEIPIEMONTE sviluppa attività per attrarre nuovi investimenti esterni (italiani ed esteri) sul territorio piemontese, nonché favorire il reinvestimento delle imprese estere esistenti. Tale attività, che valorizza la pregressa esperienza di CEIPIEMONTE e del territorio in questo contesto, verrà sviluppata in sinergia con le Azioni di Internazionalizzazione a supporto delle imprese piemontesi svolte all’estero.
- 1.3 In tale contesto l’Aggiudicatario si impegna a prestare “*servizi di consulenza tecnico-commerciale nell’ambito del Progetto Integrato di Filiera Abbigliamento, Alta Gamma e Design*” per il potenziamento dell’attrattività internazionale del territorio piemontese attraverso servizi per potenziare e promuovere la competitività e la capacità innovativa e tecnologica delle imprese operanti in Piemonte, con particolare riferimento ai comparti abbigliamento e accessori moda, gioielleria, design e arredo, ricercando modalità che facilitino il consolidamento delle PMI nel business garantendo certezza, continuità e monitoraggio dei risultati.
- 1.4 L’incarico riguarda la prestazione della suddetta attività di consulenza, quale meglio dettagliata all’allegato A del presente contratto, oltre che nell’avviso pubblico e relativi allegati.
- 1.5 L’Aggiudicatario eventualmente costituito in forma societaria si impegna a prestare il servizio di consulenza oggetto di gara per mezzo del gruppo di lavoro oggetto di valutazione, ovvero, nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’Aggiudicatario stesso, tramite figure professionali di conoscenze ed esperienze non inferiori.

Art. 2. - Durata e recesso

- 2.1 Il presente contratto ha una durata di 18 (diciotto) mesi a partire dalla data di aggiudicazione del servizio, salvo facoltà di recesso anticipato di CEIPIEMONTE da esercitarsi in qualunque momento con un preavviso scritto di quindici giorni in caso di interruzione o sospensione per qualsiasi causa del progetto, per motivi non imputabili a CEIPIEMONTE stesso.
- 2.2 Il numero massimo di giornate previste per la realizzazione del servizio di cui in oggetto sarà pari a 45 (quarantacinque).
- 2.3 CEIPIEMONTE si riserva di recedere unilateralmente dal presente contratto, interrompendo ogni attività ad esso correlata; diritto che eserciterà prevalentemente in caso di mancata approvazione del finanziamento pubblico o a seguito del verificarsi di altre insindacabili cause o accadimenti che rendano impossibile o non opportuno per CEIPIEMONTE proseguire nelle attività di cui all’oggetto,



senza obbligo di motivazione e senza che ciò possa costituire titolo ad alcuna pretesa da parte dell'Aggiudicatario, senza incorrere in richieste danni, indennità o compensi, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.. Qualora tale decisione fosse comunicata all'Aggiudicatario successivamente all'aggiudicazione ed all'inizio delle attività inerenti alla prestazione oggetto di gara, CEIPIEMONTE sarà tenuto a rimborsargli le sole spese vive sostenute, salvo l'ipotesi che la decisione sia dovuta a cause indipendenti da CEIPIEMONTE, nel qual caso nessun rimborso né risarcimento o pagamento sarà dovuto all'Aggiudicatario.

- 2.4 Il recesso da parte dell'Aggiudicatario determinerà l'addebito a quest'ultimo degli oneri che CEIPIEMONTE dovrà sostenere per l'individuazione di un nuovo appaltatore, oltre al risarcimento di tutti gli altri eventuali danni.

Art. 3. - Corrispettivo, rimborso spese e pagamento

- 3.1 Il corrispettivo per il servizio oggetto del presente contratto è pari all'offerta economica dell'Aggiudicatario, e si intende a giornata, comprensivo degli oneri contributivi e di ogni eventuale ulteriore onere necessario alla fornitura del servizio di cui in oggetto ed è invariabile. L'Aggiudicatario pertanto rinuncia sin d'ora alla risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'articolo 1467 cod. civ., nonché alla revisione dei corrispettivi di cui all'articolo 1664 cod. civ..
- 3.2 Il corrispettivo dovrà essere fatturato mensilmente ed il pagamento sarà effettuato a 60 (sessanta) giorni, fine mese dalla data di emissione della fattura.
- 3.3 Eventuali spese di trasferta per l'intero periodo di durata dell'appalto di cui in oggetto sono previste fino ad un importo complessivo non superiore a € 3.000,00 (tremila/00 euro) al netto dell'IVA.
- 3.4 Dette spese verranno rimborsate - condizionatamente all'autorizzazione preventiva di CEIPIEMONTE ed alla presentazione dei relativi giustificativi - entro il limite massimo sopra indicato e comunque entro il massimale stabilito da Europaid - da intendersi comprensivo di IVA - (vedi http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm). Eventuali spese che superano il predetto massimale stabilito da Europaid saranno rimborsate solo se preventivamente autorizzate.
- 3.5 I rimborsi spese - autorizzati da CEIPIEMONTE con le modalità di cui al punto 3.4 - dovranno essere rendicontati e fatturati dall'Aggiudicatario a mano a mano che le spese saranno sostenute. Le fatture dovranno essere corredate dai relativi giustificativi di spesa e saranno pagati a 30 giorni d.f.f.m..
- 3.6 Non sono previsti anticipi e tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'esecuzione del presente contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale, che è stato determinato dall'Aggiudicatario a proprio rischio in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è pertanto fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità, di cui l'Aggiudicatario si fa esclusivo carico. L'Aggiudicatario non potrà vantare diritti ad altri compensi o ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo previsto nell'offerta economica.

Art. 4. - Incarico ed obblighi dell'Aggiudicatario

- 4.1 L'Aggiudicatario si obbliga a prestare a CEIPIEMONTE il servizio oggetto del presente contratto in completa autonomia e indipendenza e ad operare con correttezza, in buona fede e con la massima diligenza richiesta dalla natura del servizio.
- 4.2 Il rapporto tra CEIPIEMONTE e l'Aggiudicatario è esclusivamente quello oggetto del presente contratto, senza che l'Aggiudicatario possa in alcun modo essere considerato dipendente, rappresentante, mandatario o agente di CEIPIEMONTE, né delle imprese partecipanti o comunque connesse ai Progetti.
- 4.3 L'Aggiudicatario non ha alcun potere di concludere accordi né comunque di assumere obbligazioni in nome o per conto di CEIPIEMONTE, né delle imprese partecipanti o comunque connesse ai Progetti di cui CEIPIEMONTE è soggetto attuatore per conto dei soci, e non ha alcun diritto di richiedere corrispettivi ulteriori rispetto a quanto stabilito dal presente contratto.
- 4.4 L'Aggiudicatario si obbliga a impiegare, nella prestazione del servizio, il/i componente/i del gruppo di lavoro proposto/i in sede di procedura selettiva. Nel caso in cui l'Aggiudicatario debba variare tali risorse, si impegna a darne comunicazione scritta a CEIPIEMONTE con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso e comunque non appena possibile. La sostituzione, pur nell'ambito dell'autonomia



organizzativa dell'Aggiudicatario, dovrà avvenire con persona di competenze non inferiori. Eventuali costi derivanti da tali sostituzioni (es. formazione del personale) saranno a carico dell'Aggiudicatario stesso.

- 4.5 L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità relativa alla prestazione del servizio, impegnandosi a tenere indenne CEIPIEMONTE, per infortuni o danni eventualmente subiti da persone o beni, tanto di egli stesso quanto di CEIPIEMONTE o di terzi, in ragione della prestazione del servizio o comunque in dipendenza di fatti imputabili all'Aggiudicatario.
- 4.6 In particolare CEIPIEMONTE non assume responsabilità per i soggetti che a qualunque titolo collaborino con l'Aggiudicatario, rimanendo quest'ultimo l'unico responsabile per il loro operato, nonché per l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalle normative ad essi applicabili.
- 4.7 L'Aggiudicatario è tenuto a prestare il servizio secondo le condizioni previste nella presente procedura e nella conforme offerta dell'Aggiudicatario stesso e secondo le eventuali ulteriori indicazioni di CEIPIEMONTE per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Responsabile del Procedimento, nonché nel rispetto delle norme vigenti, in particolare di quelle specificamente applicabili al servizio.
- 4.8 L'Aggiudicatario si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere ai locali di CEIPIEMONTE nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'Aggiudicatario verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
- 4.9 L'Aggiudicatario si obbliga a consentire a CEIPIEMONTE di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del servizio reso, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Art. 5. - Obbligo di riservatezza e divieto di cessione

- 5.1 L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservate, per tutta la durata del presente contratto e successivamente alla sua risoluzione per qualsiasi causa, tutte le informazioni e i dati di cui sia venuto a conoscenza, in qualunque modo e forma, in funzione di esso; pertanto si impegna a non rivelarli ad alcun terzo e a non divulgarli, in nessun modo e forma, e a non utilizzarli ad alcun titolo per scopi diversi da quelli strettamente inerenti all'esecuzione del contratto stesso.
- 5.2 L'obbligo di cui al precedente paragrafo sussiste anche con riferimento a tutte le informazioni e a tutto il materiale elaborato dall'Aggiudicatario in esecuzione del contratto.
- 5.3 Per quanto attiene in particolare ai dati personali di titolarità di CEIPIEMONTE, l'Aggiudicatario, in qualità di responsabile esterno, si impegna a trattarli in conformità alla privacy policy di CEIPIEMONTE ed adottando misure di sicurezza non inferiori.
- 5.4 L'Aggiudicatario è altresì responsabile per l'osservanza degli anzidetti obblighi di riservatezza da parte dei propri eventuali dipendenti, collaboratori, fornitori, consulenti o altri aventi causa, cui dette informazioni debbano eventualmente essere rivelate ai fini dell'esecuzione del presente contratto e dell'adempimento di obblighi di legge.
- 5.5 L'Aggiudicatario garantisce che il servizio non viola privative altrui e assume ogni responsabilità conseguente, manlevando totalmente CEIPIEMONTE. In particolare, qualora venissero avanzate richieste, anche in sede giudiziaria, da parte di terzi che vantino diritti sul servizio o sulle modalità connesse alla sua esecuzione, l'Aggiudicatario assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le eventuali spese legali e tutti gli altri danni eventualmente derivati, ferma restando la facoltà di CEIPIEMONTE di dichiarare risolto il contratto.
- 5.6 L'Aggiudicatario si impegna inoltre, ai sensi dell'art. 2596 c.c., a non agire in concorrenza di CEIPIEMONTE, a non ledere le potenzialità di business, nè l'immagine di CEIPIEMONTE e/o delle aziende aderenti ai PIF Automotive e Meccatronica, nell'ambito delle aree del predetto incarico. A tal fine, l'Aggiudicatario accetta pertanto di astenersi dall'effettuare attività inerenti il business di CEIPIEMONTE come definito dal presente incarico con le parti coinvolte nell'esecuzione del contratto stesso e con quelle con cui entri in contatto durante l'incarico, per un periodo di sei mesi dal termine del presente contratto di appalto (comunque terminato).
- 5.7 L'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, non potrà cedere a terzi né parzialmente né totalmente - senza il previo consenso scritto di CEIPIEMONTE - i diritti e gli obblighi derivanti dal presente contratto, né potrà affidare a terzi, né totalmente né parzialmente, le attività oggetto del presente contratto. Il trasferimento a terzi da parte dell'Aggiudicatario di tutto o parte del lavoro,



previa autorizzazione scritta di CEIPIEMONTE, non dispensa l'Aggiudicatario dagli obblighi e dalle responsabilità che derivano dal presente contratto.

Art. 6. - Penali e risoluzione per inadempimento

- 6.1 L'Aggiudicatario dovrà rispettare i termini previsti nel programma condiviso con il Responsabile del Procedimento (vedi Attività, allegato A) al momento della sottoscrizione del contratto.
Il Responsabile del Procedimento procederà all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali o ritardi nell'esecuzione, si procederà all'immediata contestazione delle circostanze come sopra rilevate tramite posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata A.R., intimando all'Aggiudicatario di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 3 (tre) giorni.
- 6.2 L'Aggiudicatario potrà inviare le proprie controdeduzioni sempre via PEC o a mezzo raccomandata A.R. entro il termine perentorio di 3 (tre) giorni dalla formale contestazione.
- 6.3 Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano le giustificazioni o le stesse non siano ritenute valide, CEIPIEMONTE avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, salva, in ogni caso, l'applicazione delle penali previste dalla normativa vigente a decorrere dall'inizio dell'inadempimento e salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. In caso di applicazioni delle suddette penali, l'Aggiudicatario non è esonerato dall'adempimento delle proprie obbligazioni.
- 6.4 In caso di inadempimento dell'Aggiudicatario, CEIPIEMONTE si riserva altresì la facoltà di far eseguire a terzi il servizio, o anche solo parte di esso, a spese dell'Aggiudicatario stesso, o di ridurre il prezzo del servizio non regolarmente prestato.
- 6.5 CEIPIEMONTE potrà inoltre risolvere il presente contratto, con effetto immediato, in presenza di un inadempimento non lieve, quale le parti convengono di considerare qualsiasi violazione, indipendentemente dalla gravità, degli artt. 1, 4 e 5 del presente contratto.

Art. 7. - Direttore dell'Esecuzione

- 7.1 Il Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito per brevità "il Direttore"), nonché referente di CEIPIEMONTE per la gestione del contratto nei confronti dell'Appaltatore, verrà individuato successivamente all'aggiudicazione della procedura di gara e, comunque, definito in sede contrattuale.
- 7.2 Il Direttore, secondo quanto disposto dall'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni contrattuali.
- 7.3 Il Direttore provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico – contabile dell'esecuzione del contratto stipulato da CEIPIEMONTE, assicurando così la regolare esecuzione del contratto.

Art. 8. - Tracciabilità dei flussi finanziari

- 8.1 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti relativi al presente contratto riporteranno, in relazione ad ogni transazione posta in essere, il codice identificativo (CIG).
- 8.2 L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i..
- 8.3 L'Aggiudicatario deve comunicare a CEIPIEMONTE gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, L. 136/2010, entro 7 giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa in oggetto; nonché, entro lo stesso termine di 7 giorni, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
- 8.4 Eventuali successive variazioni devono essere comunicate a CEIPIEMONTE entro 7 giorni dalla data della variazione stessa.
- 8.5 CEIPIEMONTE non esegue alcun pagamento all'Aggiudicatario in pendenza della comunicazione dei dati di cui ai due commi precedenti. Di conseguenza i termini di pagamento s'intendono sospesi.
- 8.6 CEIPIEMONTE risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, L. 136/2010.



Art. 9. – Clausola risolutiva espressa ex D.Lgs. 231/2001

- 9.1 L'Aggiudicatario dichiara di non essere a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 precedenti alla stipula del presente contratto e, durante l'esecuzione del contratto, si impegna a vigilare affinché non vengano posti in essere atti in violazione del D.Lgs. 231/2001 e integrativi dei reati in esso contemplati, anche attivando tutte le idonee procedure interne.
- 9.2 L'Aggiudicatario si impegna a rispettare tutte le disposizioni contenute nel Codice Etico adottato da CEIPIEMONTE in attuazione del D.Lgs. 231/2001 (pubblicato sul sito www.centroestero.org); in caso di qualsiasi violazione da parte dell'Aggiudicatario delle disposizioni del suddetto Codice Etico, CEIPIEMONTE avrà diritto di risolvere con effetto immediato il presente contratto ai sensi dall'art. 1456 cod.civ., salvo il risarcimento di ogni danno, ivi comprese le somme eventualmente pagate da CEIPIEMONTE in caso di misure sanzionatorie ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Art. 10. – Informativa ex art. 13, D.Lgs. 196/2003

- 10.1 Titolare del trattamento dati personali è CEIPIEMONTE, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, nella persona del suo Legale Rappresentante.
- 10.2 Responsabile del trattamento interno dei dati è il Responsabile dell'Ufficio Personale, Legale, Gare e Appalti.
- 10.3 I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente ai fini concorsuali e contrattuali.
- 10.4 L'interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3, e 4 dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ecc.

Art. 11. - Controversie

- 11.1 Il presente contratto è regolato dalle sue disposizioni e, per quanto da esso non previsto, dalla legge italiana.
- 11.2 Per qualsiasi controversia eventualmente derivante dal Contratto, incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.
- 11.3 Per quanto non espressamente previsto negli atti della presente procedura, si richiamano integralmente il Regolamento degli acquisti di CEIPIEMONTE e la normativa vigente.
- 11.4 Il presente contratto viene stipulato nella forma di scrittura privata.

Art. 12. - Clausole finali

- 12.1 Il presente contratto, composto dal presente testo di 12 articoli, e dall'allegato A - "Attività", unitamente agli atti della procedura selettiva condotta per la sua stipula, che ne formano parte integrante, costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti ed annulla e sostituisce eventuali precedenti accordi intervenuti tra le stesse Parti.
- 12.2 Qualunque modifica al presente contratto non potrà aver luogo, né potrà essere provata se non mediante atto scritto e sottoscritto dai legali rappresentanti delle Parti.
- 12.3 L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del contratto nel suo complesso.
- 12.4 Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte di CEIPIEMONTE non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che CEIPIEMONTE si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione legale.
- 12.5 Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti. Di conseguenza esso non verrà emendato o sostituito da eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi intervenuti tra le Parti al fine di regolare la materia; tuttavia, in caso di contrasto, le previsioni del presente contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa manifestata dalle Parti per iscritto.



Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, ...

Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.a.
Il Direttore Generale
(*Giuliano Lengo*)

L'Aggiudicatario

.....

.....

Si approvano specificamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. gli artt.: 2 (facoltà di recesso), 3.1 (rinuncia alla risoluzione del contratto per eccessiva onerosità), 5 (obbligo di riservatezza), 6 (penali e risoluzione per inadempimento), 9 (clausola risolutiva espressa), 11 (foro competente).

L'Aggiudicatario
